

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4003 del 02/09/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE PROCEDIMENTO RA00A0189/13RN01 COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SAN PIETRO IN CAMPIANO SOCIETA' AGRICOLA AGRIEUROPA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE CON AUMENTO DI PRELIEVO AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA ED IGIENICO ED ASSIMILATI
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4134 del 02/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA00A0189/13RN01
COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SAN PIETRO IN CAMPIANO
SOCIETA' AGRICOLA AGRIEUROPA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE SOTTERRANEE CON AUMENTO DI PRELIEVO AD USO
IRRIGAZIONE AGRICOLA ED IGIENICO ED ASSIMILATI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242,

DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018 ad oggetto "*Area Autorizzazioni e Concessioni Est. Approvazione assetto organizzativo di dettaglio*";

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale 18158 del 02/12/2005 trasmessa con nota prot. 109648/576 del 15/12/2005 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Agrieuropa soc agr srl, CF 02573720402, per la derivazione di acque sotterranee, mediante due pozzi ubicati in comune di Ravenna località San Pietro in Campiano, distinti catastalmente entrambi al foglio 123 mapp. 100 ex 24, Pozzo 1) codice risorsa RAA5474 della profondità dichiarata di 120 metri, ad uso "igienico ed assimilati" (antincendo) e Pozzo 2) codice risorsa RAA5475, della profondità dichiarata di 90 metri, ad uso "irrigazione agricola" assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A0189, per una quantità complessiva di 350 mc anno;

TENUTO CONTO della richiesta di rinnovo della concessione preferenziale, ai sensi degli artt. 27 e 6 del Regolamento Regionale 41/2001, presentata dalla Società Agricola Agrieuropa s.r.l., CF/P.IVA 02573720402 ed assunta agli atti regionali con il prot. 50772 del 25/02/2013, integrata con prot. 0059605 del 06/03/2013, prot. 0196570 in data 06/08/2013, e anche con note inviate a questa Agenzia con prot. PGRA/2017/16575 del 19/12/2017 e prot. PG/2019/42826 del 18/03/2019 per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante due pozzi ubicati in comune di Ravenna, località San Pietro in Campiano, per l'uso quale irrigazione agricola ed igienico o assimilati, procedimento RA00A0189/13RN01, per una quantità complessiva di 4.000 mc anno;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite due pozzi esistenti e che le opere per il prelievo stesso sono ubicate in comune di Ravenna località San Pietro in Campiano, rispettivamente distinti catastalmente:

- pozzo 1, codice risorsa RAA5474;
 foglio 123 mapp 100 ex 24;
 profondità dichiarata di 120 metri;
- pozzo 2, codice risorsa RAA5475;
 foglio 123 mapp 100 ex 24;
 profondità dichiarata di 90 metri;
- l'uso della risorsa risulta essere per l'irrigazione agricola ed uso igienico ed assimilati (antincendio);
- la quantità d'acqua richiesta è pari a circa 2.000 mc/anno per ogni opera, da cui risulta complessivamente un quantitativo di circa 4.000 mc/annui di cui 400 circa destinati prevalentemente all'uso antincendio;
- sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 125 in data 04/05/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo regionale 311163 del 28/04/2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole dando comunque indirizzo di prescrivere:
 1. l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti, per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento delle perforazioni e delle strutture delle aperture dei pozzi al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tale proposito si consiglia la costruzione di manufatti chiusi che isolino e contengano tutte le strutture superficiali dei pozzi e di adeguato avampozzo;
 3. di richiedere di operare in funzione del maggiore risparmio;
- del parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna, assunta al protocollo PGRA/2016/11162 del 07/09/2016, con cui dichiara che l'immobile censito catastalmente in comune di Ravenna /Sez. C al fog. 123, mapp. 100, può essere servito con acque ad uso irriguo di provenienza CER tramite il canale consorziale Erbosa, posto in adiacenza al terreno di cui in parola, con fornitura di acque limitata alla stagione irrigua, ovvero per il periodo dal 01 marzo al 31 ottobre di ogni anno;
- della nota protocollo PGRA/2016/0008211 del 07/07/2016 con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, giudica il prelievo in parola ammissibile;
- della visura camerale datata 20/06/2019 da cui risulta che la società richiedente risulta in liquidazione, pertanto la ragione sociale corretta è: Società Agricola Agrieuropa s.r.l. in liquidazione;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi della DGR 1195/2016 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

codice: 0610ER-DQ2-PACS

Nome: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore

STATO quantitativo BUONO

STATO qualitativo BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)- La derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

DATO CONTO che:

- con nota PGRA/2017/12297 del 13/09/2017, si è inoltrata comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10/bis della L.241/90, comunicando il parere negativo del Consorzio di Bonifica;
- con nota prot. Arpae n. PGRA/2017/12857 del 25/09/2017, PGRA/2017/16575 del 19/12/2017 e PG/2019/42826 del 18/03/2019 l'interessato specifica che la risorsa viene utilizzata anche al di fuori del periodo irriguo in quanto la coltivazione di bietola da seme prevede irrigazioni invernali al momento della messa a dimora dei piantoni e che la disponibilità irrigua del Consorzio non è quindi sufficiente. Inoltre parte della risorsa viene utilizzata a scopo antincendio e deve essere disponibile per tutto il corso dell'anno;
- si ritiene quindi accoglibile la richiesta di utilizzo della risorsa che di fatto costituisce in parte una integrazione del prelievo nei mesi in cui non vi è disponibilità di risorsa alternativa;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso per **l'irrigazione agricola e igienico o assimilati (antincendio)**. Quest'ultimo uso oltre all'uso irrigazione agricola, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di circa ha 10.00.00 per colture del tipo bietole da seme, riconducibili a "colture non irrigue che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni", con un fabbisogno teorico complessivo annuo delle colture pari a circa 18.000 mc/anno, risulta superiore ai 4.000 mc/anno richiesti, (di cui 3.600 ad uso agricolo irriguo) per cui il fabbisogno teorico richiesto risulta compatibile con la tipologia degli usi, tenendo conto che la ditta ha presentato documentazione che permette di valutare congruo anche il prelievo per la parte relativa all'uso antincendio;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata, *ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001*, per l'uso irrigazione agricola ed igienico ed assimilati (antincendio) con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione,

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare alla ditta Società Agricola Agrieuropa srl in liquidazione CF/P.IVA02573720402, la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con aumento delle quantità prelevate, in comune di Ravenna località San Pietro in Campiano, procedimento RA00A0189/13RN01, mediante due pozzi, entrambi utilizzati per l'uso irrigazione agricola e l'uso igienico o assimilati (antincendio), rispettivamente distinti catastalmente:
 - pozzo 1**, codice risorsa RAA5474;
foglio 123 mapp 100 ex 24;
profondità dichiarata di 120 metri;
 - pozzo 2**, codice risorsa RAA5475;
foglio 123 mapp 100 ex 24;
profondità dichiarata di 90 metri;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 7 l/sec (3,5 + 3,5), corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 4.000 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo al 2018 e 2019 pari a complessivi euro 164,72 corrispondente a quello per l'uso igienico ed assimilati), salvo conguaglio, dando atto che tale canone dovrà essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
6. di fissare l'importo di **euro 198,35** (euro 250,00 - euro 51,65 già versati in data 10/03/2006) quale conguaglio al deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 182,00 in data 22/02/2013;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
9. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire al SAC di Ravenna l'integrazione del deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;

10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
13. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria, uso irrigazione agricola ed igienico ed assimilati (antincendio), rilasciata alla ditta Società Agricola Agrieuropa srl, CF/P.IVA 02573720402, procedimento RA00A0189/13RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore avviene mediante 02 pozzi esistenti ubicati in comune di Ravenna località san Pietro in Campiano, dalle seguenti caratteristiche e dai rispettivi riferimenti catastali:

pozzo 1, codice risorsa RAA5474;
foglio 123 mapp 100 ex 24;
profondità dichiarata di 120 metri;
diametro di 114 mm
equipaggiato con pompa sommersa da 3,50 kW

pozzo 2, codice risorsa RAA5475;
foglio 123 mapp 100 ex 24;
profondità dichiarata di 90 metri;
diametro di 114 mm
equipaggiato con pompa sommersa da 3,50 kW

La risorsa derivata sarà utilizzata per l'uso irrigazione agricola di un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 10.00.00 coltivato a bietola da seme, riconducibile alle colture non irrigue che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni (per 3.600 mc annui) ed igienico ed assimilati (antincendio) per la sicurezza antincendio delle strutture (per 400 mc annui);

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 7 (3,5 + 3,5);**
- **volume annuo complessivo circa mc 4.000 (2.000 + 2000);**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base del parere della Provincia di Ravenna all'installazione di idonei misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.t ed alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici)

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, di entrambi i pozzi, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) **mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) **rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) **comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) **registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpae/Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.